

Decreto del Presidente della Provincia 21 novembre 2017, n. 42

Standard qualitativi per l'attività pedagogica nei servizi di assistenza alla prima infanzia

CAPO III

QUALITÀ DEGLI ASPETTI STRUTTURALI

Art. 13 (Capacità ricettiva e posti-bambino)

(2) Per quanto riguarda il numero di posti da allestire valgono le seguenti regole:

(c) il calcolo del numero di posti presso il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22, tenendo conto del numero dei componenti della famiglia dell'assistente domiciliare all'infanzia quale risulta dallo stato di famiglia, e considerando le bambine e i bambini accolti quali "abitanti successivi".